

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 14770	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	X C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	X pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1°Grado: DL.R. e N.M. chiedevano di essere giudicati con rito abbreviato e la loro posizione veniva definita con sentenza di condanna pronunciata dal GUP di Pesaro in data 8 novembre 2011, mentre la posizione di S.S. veniva definita con sentenza di condanna del Tribunale di Pesaro in data 25 luglio 2012.				
2°Grado: La Corte di appello di Ancona - dopo aver riunito con ordinanza i distinti atti di appello proposti dagli imputati - il 13 novembre 2014 confermava entrambe le sentenze appellate.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		X morte	

Fattispecie

Mentre stava eseguendo lavori di rimozione della carta da parati in una stanza, cadeva da un trabatello su cui era salito per raggiungere le parti alte delle pareti della stanza perdendo conoscenza (per poi decedere successivamente alcuni giorni dopo).
--

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:	Ulteriori soggetti lesi:			

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

Principio di diritto

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro, a condizione che l'atto di delega sia espresso, inequivoco e certo, investa persona tecnicamente capace, dotata cioè delle necessarie cognizioni tecniche, nonché dei relativi poteri decisionali e di intervento (anche di spesa) e sia specificamente accettato. Di recente le Sezioni Unite (cfr. sent. n. 38343 del 24/04/2014) hanno statuito che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che

sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa. Nell'occasione le Sezioni Unite hanno precisato che la delega, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l'altro, come l'art. 16 del T.U. ha chiarito, un obbligo di vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato. In breve, la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri. In tema di infortuni sul lavoro, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (Sez. 4, sent. n. 44977 del 12/06/2013). In generale, dalla sopra richiamata disciplina normativa (e in particolare dall'art. 26 del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81) si desume il principio, secondo il quale, in caso di contemporanea presenza di più imprese all'interno di un medesimo cantiere edile, tutti i soggetti titolari di una posizione di garanzia hanno il dovere di cooperare all'attuazione di misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di appalto, informandosi, reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese, coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali	

Note

Con motivazione immune da vizi logici e giuridici - la Corte ha ritenuto la responsabilità degli imputati per le violazioni analiticamente contestate nell'imputazione ed in particolare: a) del datore di lavoro D.L.R.: per aver fornito al dipendente strumenti non conformi alle norme di sicurezza; per aver omesso di mettere a disposizione del lavoratore un trabattello corrispondente a quanto indicato (disegno) nel POS; per non aver effettuato il doveroso controllo sulla corrispondenza degli strumenti dallo stesso utilizzati ai dettami della normativa antinfortunistica; b) del capo cantiere N.M.: per non aver vigilato che il B.G. utilizzasse un trabattello a norma, con piano di calpestio adatto e con ruote con freno o cunei adatti al bloccaggio e parapetti per evitare la caduta, nell'esecuzione dell'incarico che gli aveva affidato quella stessa mattina; per aver consentito che il trabattello fosse montato dal B.G. con materiale non adeguato e con una tavola in legno non fissata e più alta della tavola metallica; per non aver effettuato alcun controllo (né durante il montaggio né in seguito, a montaggio effettuato) e per non aver quindi interrotto la lavorazione; c) del coordinatore per la sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva S.S.: per non aver vigilato sulla corretta osservanza da parte della impresa delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza in relazione ai ponti su ruote o trabatelli in uso alla stessa; e, per non essersi scrupolosamente informato, in occasione delle periodiche visite (ultima quella effettuata il giorno stesso dell'infortunio), sullo sviluppo delle opere in corso (Sez. 4, sent. n. 32142 del 14/06/2011) controllando in ciascuna fase ed in specie per quelle in cui erano stati individuati specifici rischi, la predisposizione in modo adeguato delle necessarie misure di sicurezza, verificando specificamente, per ciascuna fase, l'effettiva realizzazione delle programmate misure di sicurezza, che erano risultate in concreto non approntate. In definitiva, rispetto a tutti gli imputati, la sentenza impugnata si è attenuta ai principi di questa Corte, richiamati in premessa: rispetto a tutti gli imputati, invero, avuto riguardo alla configurazione complessiva della lavorazione, il verificarsi dell'infortunio ha costituito l'indubbia concretizzazione del rischio, alla cui prevenzione era preordinata la normativa dagli stessi rispettivamente violata.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.